

Codice DB1408

D.D. 9 agosto 2013, n. 1925

Autorizzazione idraulica n. 1455 per lavori di sistemazione idraulica del rio Colania e miglioramento delle sue condizioni di deflusso, in localita' Colania nel Comune di Nizza Monferrato (AT). Richiedente: Comune di Nizza Monferrato (AT).

Con decreto n° 3 del 21/12/2011 a firma del Commissario Straordinario delegato all'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui all'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e la Regione Piemonte, è stato riconosciuto al Comune di Nizza Monferrato un contributo dell'importo complessivo di €. 123.000,00 per sistemazione di dissesti idrogeologici che hanno interessato le strade comunali San Nicolao, Praiotti e Colania.

In data 25/06/2013 con nota n° 10395/OO.PP. (ns. prot. n° 45927 del 27/06/2013) il Comune di Nizza Monferrato (AT), con sede in Piazza Martiri di Alessandria n° 19 – 14049 Nizza Monferrato (AT), P.IVA 00173660051, ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per gli interventi di sistemazione idraulica del rio Colania e miglioramento delle sue condizioni di deflusso. Le opere in progetto sono individuate nei mappali n° 273 e 340 del foglio 26, Catasto Terreni del Comune di Nizza Monferrato (AT).

I lavori previsti in progetto si possono riassumere in:

1. decespugliamento ed abbattimento di vegetazione in alveo;
2. riprofilatura del tratto interessato dall'erosione (circa 62,00 m);
3. posizionamento in sponda sinistra, per la lunghezza di 62,00 m, di due file di gabbionate riempite in pietrame, aventi altezza pari ad 2,00 m di cui 0,50 m impostati sotto il piano di scorrimento del rio. A tergo di tali opere di difesa verrà posizionato un geotessuto ed un sistema di drenaggio in materiale sciolto.

Poiché le opere interferiscono con il corso d'acqua in oggetto, iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Asti (Regio Decreto del 04/11/1938), al numero 24, è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione idraulica per la realizzazione dell'intervento in oggetto, ai sensi del Regio Decreto n° 523/1904.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dall'Ufficio Lavori Pubblici – Settore IV del Comune di Nizza Monferrato, con sede in Piazza Martiri di Alessandria n° 19 – Nizza Monferrato (AT) ed in base ai quali è prevista la realizzazione dell'intervento di cui trattasi.

L'Amministrazione Comunale di Nizza Monferrato (AT), con deliberazione della Giunta Comunale n° 141 in data 22/11/2012 ha approvato il progetto definitivo delle opere in oggetto.

In data 03/07/2013 è stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore Decentrato Opere Pubbliche al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dalle verifiche idrologico-idrauliche si evince che l'intervento in argomento è ritenuto ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico del rio Colania a condizione che la sponda sinistra oggetto di ampliamento con il manufatto in calcestruzzo prefabbricato venga idoneamente raccordata ai profili spondali esistenti. Inoltre dovrà essere previsto un incremento dello spessore della fondazione della gabbionata al piede, per una profondità di almeno 1,00 m.

I lavori dovranno essere realizzati nel rispetto delle prescrizioni di cui all'Allegato A "Precauzioni da adottare per la realizzazione di opere ed interventi sugli ambienti acquatici", approvato con la D.G.R. n° 72-13275 del 29/03/2010 e modificata dalla D.G.R. n° 75-2074 del 17/05/2011, per i quali il Settore Decentrato OO.PP. di Asti, con nota° 49185 del 17/07/2013, ha provveduto ad informare il competente ufficio Caccia, Pesca e Tartufi e Vigilanza Faunistico Ambientale della Provincia di Asti.

Tutto ciò premesso,

DIRIGENTE

- visto l'art. 17 della Legge Regionale n° 23/2008;
- vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998;
- visto il Testo Unico sulle opere idrauliche approvato con Regio Decreto n° 523/1904;

determina

di autorizzare ai soli fini idraulici, il Comune di Nizza Monferrato (AT), ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche indicate nei disegni allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- l'opera deve essere realizzata nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- il taglio della vegetazione dovrà essere eseguito nel rispetto delle norme di polizia forestale stabilite dalla normativa vigente (Legge Regionale n° 4 del 10/02/2009 e dal relativo Regolamento Forestale n° 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011 e modificato dal Regolamento n° 2/R approvato con D.P.G.R. in data 21/02/2013, in particolare art. 37 e 37 bis e circolare del P.G.R. n° 10/UOL/AGR del 17/09/2012);
- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo per la rimozione della vegetazione infestante e dei detriti nonché quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere allontanato dall'alveo, il materiale riutilizzabile dovrà essere usato esclusivamente per la colmatatura di depressioni di alveo o sponda, ove necessario, in prossimità dell'intervento di cui trattasi;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- è a carico del richiedente l'onere relativo alla sicurezza idraulica del cantiere, svincolando questo Settore da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua, pertanto codesta Amministrazione dovrà prendere informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici anche conseguentemente agli eventi meteorici ed adottare all'occorrenza tutte le necessarie misure di protezione ;

- i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni **(1) uno** dalla data del presente provvedimento, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione/parere che si rendessero necessari secondo le leggi in materia.

Con il presente provvedimento è autorizzata l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione dell'intervento.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque, con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del Decreto Legislativo n° 33/2013, ma sarà esclusivamente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L. R. n° 22/2010.

Il Dirigente
Angelo Colasuonno